



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013
(OR. en)**

16533/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0232 (COD)**

**RECH 551
COMPET 844
MI 1053
IND 340
CODEC 2644**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15886/13 RECH 516 COMPET 788 MI 983 IND 310 CODEC 2589
n. doc. Comm.:	12336/13 RECH 350 COMPET 568 MI 643 IND 210 - COM(2013) 493 final
Oggetto:	Proposte della Commissione intese a istituire partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE per l'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo.

2. Gli obiettivi del programma Eurostars-2 sono promuovere le attività transnazionali di ricerca orientate al mercato, in tutti i settori, delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca e sviluppo, in particolare quelle prive di esperienze precedenti nella ricerca transnazionale che hanno portato all'immissione sul mercato di prodotti, processi e servizi nuovi o potenziati, nonché contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo in Europa. Il programma Eurostars-2 è il successore dell'attuale programma Eurostars nell'ambito del 7° PQ.
3. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha nominato il sig. Miloslav RANSDORF (GUE/NGL) relatore per questa proposta. La votazione della commissione ITRE sui suoi emendamenti alla proposta della Commissione è prevista per il 9 gennaio 2014.
4. Il Comitato economico e sociale europeo deve ancora rendere il suo parere.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

1. Al termine del lavoro svolto a partire da settembre dal gruppo "Ricerca" del Consiglio, sfociato in alcune modifiche alla proposta iniziale, il 22 novembre 2013 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il consenso raggiunto sul testo di compromesso della presidenza, riportato nella presente nota.
2. Va rilevato che la Commissione ha formulato una riserva generale su tutto il testo, in attesa del parere del Parlamento europeo. DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare su tutto il testo.

III. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a esaminare la proposta di compromesso presentata dalla presidenza (in allegato) al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 2 e 3 dicembre 2013.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. [parere del Comitato economico e sociale europeo].

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”², la Commissione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- (2) Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), istituito dal regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013³ (di seguito "il programma quadro Orizzonte 2020") intende avere un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato.
- (3) Con la decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo⁴, la Comunità ha deciso di concedere un contributo finanziario a Eurostars, un programma comune avviato da tutti gli Stati membri e da cinque paesi partecipanti nel quadro di EUREKA, un'iniziativa intergovernativa istituita nel 1985 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione nella ricerca industriale.

² COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

³ GU... [PQ Orizzonte 2020].

⁴ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58.

- (4) Nell'aprile 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia del programma comune Eurostars⁵ effettuata da un gruppo di esperti indipendenti, due anni dopo l'inizio del programma. In generale, secondo gli esperti, il programma consegue i propri obiettivi, apporta un valore aggiunto alle piccole e medie imprese europee (in seguito "le PMI") che effettuano attività di ricerca e sviluppo e dovrebbe proseguire dopo il 2013. Sono state formulate raccomandazioni in merito ad alcuni miglioramenti, soprattutto per affrontare la necessità di un'ulteriore integrazione dei programmi nazionali e migliorare i risultati operativi, al fine di giungere a tempi più ridotti per la firma dei contratti e a una maggiore trasparenza delle procedure.
- (5) Si applica la definizione di PMI fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese⁶.
- (6) In base alla decisione 2013/.../UE del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)⁷ — Orizzonte 2020, è possibile sostenere un'azione basata sul programma comune Eurostars, adeguandolo in base alla valutazione intermedia.

⁵ COM(2011) 186 del 8 aprile 2011.

⁶ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁷ GU ... [PS Orizzonte 2020].

- (7) Il programma Eurostars-2 (in seguito "Eurostars-2"), in linea con la strategia Europa 2020, con la relativa iniziativa faro "Unione dell'innovazione"⁸ e con "Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita"⁹, avrà lo scopo di sostenere le PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo, cofinanziandone i progetti di ricerca orientati al mercato in qualunque settore. Il programma stesso, combinato anche con le attività dell'obiettivo "Tecnologia abilitante di alto livello" definito nel programma quadro Orizzonte 2020, contribuirà a realizzare gli obiettivi di leadership industriale in esso previsti per accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni che sosterranno le imprese del futuro e aiutare le PMI europee innovative a diventare imprese di rilevanza mondiale. Per quanto riguarda il miglioramento rispetto al programma Eurostars precedente, Eurostars-2 dovrebbe poter contare su tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni, su una maggiore integrazione, nonché su un'amministrazione snella, trasparente e più efficiente a vantaggio delle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo.
- (8) La conferenza ministeriale EUREKA svoltasi a Budapest il 22 giugno 2012 ha approvato una visione strategica per Eurostars-2 (in seguito "il documento di Budapest"). I ministri si sono impegnati a continuare il programma comune Eurostars dopo la sua scadenza nel 2013 per il periodo coperto dal programma quadro Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato che attuerà le raccomandazioni della valutazione intermedia del programma comune Eurostars. Il documento di Budapest stabilisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un obiettivo strutturale per approfondire la sincronizzazione e l'allineamento dei programmi nazionali di ricerca nel settore dei finanziamenti, che rappresenta un elemento centrale per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei paesi membri. In secondo luogo un obiettivo relativo ai contenuti, che aiuti le PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo a impegnarsi in progetti transnazionali di ricerca e d'innovazione. Il documento di Budapest invita l'Unione a partecipare al programma.

⁸ COM(2010) 546 definitivo, del 6 ottobre 2010.

⁹ COM(2012) 392 definitivo, del 17 luglio 2012.

- (9) Gli Stati partecipanti intendono contribuire all'attuazione di Eurostars-2 nel periodo coperto dal programma stesso (2014-2024).
- (10) È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell'Unione a Eurostars-2 per la durata del programma quadro Orizzonte 2020. Nei limiti di detto massimale, il contributo dell'Unione deve essere pari ad almeno un terzo ma non più della metà del contributo degli Stati partecipanti allo scopo di assicurare una massa critica necessaria a soddisfare richieste dei progetti meritevoli di sostegno finanziario, a ottenere un forte effetto moltiplicatore e a garantire una maggiore integrazione dei programmi di ricerca nazionali degli Stati partecipanti.
- (11) In linea con gli obiettivi del programma quadro Orizzonte 2020, tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al programma quadro Orizzonte 2020 dovrebbero poter partecipare a Eurostars-2.
- (11 bis) Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non è associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2.
- (12) La concessione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinata ad impegni formali da parte degli Stati partecipanti, affinché contribuiscano all'attuazione di Eurostars-2 e rispettino tali impegni. Il sostegno finanziario nell'ambito di Eurostars-2 deve essere erogato principalmente sotto forma di sovvenzioni ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito di Eurostars-2. Per realizzare gli obiettivi di Eurostars-2, gli Stati partecipanti garantiscono un contributo finanziario sufficiente a finanziare un numero ragionevole di proposte selezionate attraverso ciascun invito.

- (13) L'attuazione comune di Eurostars-2 necessita di una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno concordato di nominare il segretariato di EUREKA (in seguito "il segretariato EUREKA") come struttura di attuazione di Eurostars-2. Il segretariato EUREKA è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, che dal 2008 è responsabile dell'attuazione di Eurostars. Il ruolo del segretariato EUREKA va oltre l'attuazione di Eurostars, poiché esso è al tempo stesso il segretariato dell'iniziativa EUREKA, con una propria governance legata alla gestione dei progetti EUREKA oltre Eurostars. L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è un membro fondatore dell'iniziativa EUREKA e membro a pieno titolo dell'associazione del segretariato EUREKA.
- (14) Per conseguire gli obiettivi di Eurostars-2, il segretariato EUREKA deve avere il compito di organizzare gli inviti a presentare proposte, di verificare i criteri di ammissibilità, di effettuare la valutazione *inter pares* nonché la selezione e il monitoraggio dei progetti e di ripartire il contributo dell'Unione. Le proposte dovrebbero essere valutate a livello centrale da esperti indipendenti sotto la responsabilità del segretariato EUREKA a seguito di inviti a presentare proposte. La graduatoria dei progetti dovrebbe essere vincolante per gli Stati partecipanti per quanto riguarda l'assegnazione dei finanziamenti a titolo del contributo finanziario dell'Unione e dei contributi degli Stati partecipanti.
- (15) In generale, il programma dovrebbe dimostrare un chiaro progresso verso l'allineamento e la sincronizzazione ulteriori dei programmi nazionali di ricerca e innovazione, in qualità di autentico programma comune con maggiore sincronizzazione scientifica, amministrativa e finanziaria. La maggiore integrazione scientifica dovrebbe essere ottenuta mediante la definizione e l'attuazione comuni di attività e dovrebbe garantire l'eccellenza e l'elevato impatto dei progetti selezionati. L'integrazione amministrativa dovrebbe garantire un ulteriore miglioramento dell'eccellenza operativa e della responsabilità per il programma. La maggiore integrazione finanziaria dovrebbe basarsi sul congruo contributo finanziario annuo complessivo da parte degli Stati che partecipano a Eurostars-2 e su un elevato livello di sincronizzazione nazionale. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso una progressiva armonizzazione delle norme di finanziamento nazionali.

- (16) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹⁰ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹¹.
- (17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter ridurre, sospendere o interrompere il contributo finanziario dell'Unione, se Eurostars-2 è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento di Eurostars-2. Questi diritti dovrebbero essere indicati nell'accordo di delega da concludere tra l'Unione e il segretariato EUREKA.
- (18) La partecipazione alle azioni indirette finanziate da Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le norme per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020¹². Tuttavia, a causa delle particolari esigenze operative di Eurostars-2, è necessario derogare a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento [norme per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].

¹⁰ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

¹¹ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

¹² GU ... [Norme per la partecipazione Orizzonte 2020].

- (19) Per facilitare la partecipazione delle PMI, di norma più abituate ai canali nazionali e che altrimenti effettuerebbero attività di ricerca solo all'interno dei confini nazionali, il contributo finanziario di Eurostars-2 dovrebbe essere erogato secondo le ben note regole dei programmi nazionali e attuato mediante un accordo di finanziamento gestito direttamente dalle autorità nazionali, combinando il finanziamento dell'Unione con il finanziamento nazionale corrispondente. È quindi opportuno derogare all'articolo [14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 22 a 28] del regolamento (UE) n... [norme per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].
- (20) I controlli dei beneficiari dei finanziamenti dell'Unione erogati nell'ambito di Eurostars-2 dovrebbero essere effettuati ai sensi del regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013 [programma quadro Orizzonte 2020].
- (21) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (22) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia per esaminare in particolare la qualità e l'efficienza di Eurostars-2 e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale, ed elaborare una relazione in merito a tali valutazioni.
- (23) Su richiesta della Commissione, il segretariato EUREKA e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Commissione per elaborare le relazioni sulla valutazione di Eurostars-2.

- (24) Dato che gli obiettivi della presente decisione, in particolare il sostegno alle attività di ricerca transnazionali effettuate dalle PMI ad alta intensità di ricerca e il contributo all'integrazione, all'allineamento e alla sincronizzazione dei programmi nazionali di finanziamento della ricerca, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della mancanza di dimensione transnazionale nonché di complementarità e di interoperabilità dei programmi nazionali, e possono pertanto, per ragioni di portata e di impatto dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (25) È opportuno assicurare una transizione graduale senza interruzione tra i programmi Eurostars-1 ed Eurostars-2, nonché allineare la durata del programma Eurostars-2 al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹³. Pertanto, il programma Eurostars-2 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹³ GU ... [QFP]

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme relative alla partecipazione dell'Unione al secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da vari Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca e sviluppo (in seguito "Eurostars-2") e le condizioni di detta partecipazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "PMI", micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;
- (2) "PMI che effettua attività di ricerca e sviluppo", una PMI che reinveste almeno il 10% del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo o dedica almeno il 10% di equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo oppure ha almeno 5 equivalenti a tempo pieno (per le PMI con non più di 100 equivalenti a tempo pieno) o 10 equivalenti a tempo pieno (per le PMI con più di 100 equivalenti a tempo pieno).

Articolo 3

Obiettivi

Eurostars-2 persegue i seguenti obiettivi:

- (1) promuovere attività di ricerca che soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) le attività sono svolte da PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di collaborazioni transnazionali tra di loro o con altri attori della catena dell'innovazione (ad esempio università, enti di ricerca);
 - b) i risultati delle attività dovrebbero essere immessi sul mercato entro due anni dal completamento di un'attività;
- (2) migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici per le PMI in Europa attraverso l'allineamento, l'armonizzazione e la sincronizzazione dei meccanismi di finanziamento nazionali degli Stati partecipanti;
- (3) promuovere e aumentare la partecipazione delle PMI che non hanno un'esperienza pregressa nella ricerca transnazionale.

Articolo 4

Partecipazione a Eurostars-2 e partenariato con Eurostars-2

1. L'Unione partecipa a Eurostars-2, programma avviato congiuntamente da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nonché da Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia (in seguito "gli Stati partecipanti"), in base alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2. Qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi altro paese associato al programma Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), istituito dal regolamento (UE) n. .../2013... (in seguito "il programma quadro Orizzonte 2020"), può partecipare a Eurostars-2 purché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Gli Stati membri e i paesi associati che soddisfano questa condizione sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
3. Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non è associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2 purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). I paesi membri di Eureka o associati a Eureka che soddisfano questa condizione sono considerati paesi partner ai fini della presente decisione. Tali paesi partner non sono ammissibili al contributo finanziario dell'Unione a titolo di Eurostars-2.

Articolo 5

Contributo finanziario dell'Unione

1. L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 287 milioni di EUR¹⁴. Il contributo è erogato dagli stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione europea assegnati alle parti pertinenti del programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. .../2013/UE conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

¹⁴ L'importo è indicativo e dipenderà dall'importo finale concordato per la DG Ricerca e innovazione per l'obiettivo "Innovazione nelle PMI" in relazione alla seconda parte del programma "Leadership industriale", che sarà approvato definitivamente dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

2. Senza superare l'importo massimo di cui al paragrafo 1, il contributo dell'Unione europea è pari ad almeno un terzo ma non più della metà dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e copre i costi operativi, compresi i costi relativi alla valutazione delle proposte, e i costi amministrativi.
3. Il 4% massimo del contributo finanziario dell'Unione può essere utilizzato per contribuire ai costi amministrativi di Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono i costi amministrativi nazionali necessari all'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 6

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato alle condizioni seguenti:
 - a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti di aver istituito Eurostars-2 in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3;
 - b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle loro autorità pertinenti, del segretariato di EUREKA AISBL (in seguito "il segretariato EUREKA") in qualità di struttura responsabile dell'attuazione di Eurostars-2, nonché della ricezione, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - c) l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di Eurostars-2;
 - d) la dimostrazione da parte del segretariato EUREKA della propria capacità di attuare Eurostars-2, compresi la ricezione, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - e) l'istituzione di un modello di governance per Eurostars-2 conformemente all'allegato II.

2. Durante l'attuazione di Eurostars-2, il contributo dell'Unione è inoltre subordinato ai seguenti fattori:
- a) la realizzazione da parte del segretariato EUREKA degli obiettivi di Eurostars-2 di cui all'articolo 3 e delle attività indicate nell'allegato I in conformità alle regole di partecipazione e di diffusione, di cui all'articolo 8;
 - b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità all'allegato II;
 - c) il rispetto da parte del segretariato EUREKA degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - d) l'effettivo versamento da parte degli Stati partecipanti del contributo finanziario a tutti i progetti che partecipano a Eurostars-2 selezionati in seguito agli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito di Eurostars-2, in linea con gli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - e) l'erogazione del finanziamento proveniente dai bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2 e del contributo finanziario dell'Unione conformemente alle graduatorie dei progetti;
 - f) la dimostrazione di un chiaro progresso nella cooperazione scientifica, gestionale e finanziaria con la definizione di minimi obiettivi prestazionali operativi e delle le tappe per l'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 7

Contributo degli Stati partecipanti

1. Il contributo degli Stati partecipanti consiste nei seguenti contributi finanziari:
 - a) il cofinanziamento dei progetti Eurostars-2 selezionati mediante le pertinenti forme di finanziamento nazionali, per lo più attraverso la concessione di sovvenzioni. La Commissione può utilizzare le norme consolidate sull'equivalente sovvenzione per la valutazione dei contributi degli Stati partecipanti in forme diverse dalle sovvenzioni;
 - b) il contributo finanziario per i costi amministrativi di Eurostars-2 non coperti dal contributo dell'Unione come stabilito all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Ogni Stato partecipante nomina un organismo nazionale di finanziamento che eroghi il sostegno finanziario ai soggetti nazionali che partecipano a Eurostars-2 a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Regole di partecipazione e diffusione

1. Ai fini del regolamento (UE) n... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020] il segretariato EUREKA è considerato un organismo di finanziamento.
2. In deroga all'articolo [14, paragrafo 5,] del regolamento (UE) n... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], gli organismi nazionali di finanziamento, sotto il coordinamento del segretariato EUREKA, verificano la capacità finanziaria di tutti i richiedenti.
3. In deroga all'articolo [16, paragrafo 1,] del regolamento (UE) n... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], gli accordi di sovvenzione con i beneficiari dell'azione indiretta sono firmati dai pertinenti organismi nazionali di finanziamento.

4. In deroga all'articolo [19, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 22 a 28] del regolamento (UE) n. ... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti si applicano alle sovvenzioni gestite dagli organismi nazionali di finanziamento.

Articolo 9

Attuazione di Eurostars-2

1. Eurostars-2 è attuato in base ai piani di lavoro annuali.
2. Eurostars-2 eroga il sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte.

Articolo 10

Accordi tra l'Unione e il segretariato EUREKA

1. A seguito di una valutazione ex ante positiva del segretariato EUREKA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, per conto dell'Unione, stipula un accordo di delega e gli accordi per il trasferimento annuo dei finanziamenti con il segretariato EUREKA.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 deve essere concluso in conformità all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso precisa inoltre quanto segue:
 - a) i requisiti per il segretariato EUREKA in merito agli indicatori di rendimento di cui all'allegato II della decisione (UE) n. ... [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

- b) i requisiti per il contributo del segretariato EUREKA al monitoraggio di cui all'allegato II della decisione (UE) n. ... [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
- c) gli specifici indicatori di rendimento relativi al funzionamento del segretariato EUREKA;
- d) i requisiti per il segretariato EUREKA in merito alla fornitura di informazioni sui costi amministrativi e di dati dettagliati concernenti l'attuazione di Eurostars-2;
- e) le disposizioni in materia di fornitura dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di comunicazione e diffusione;
- f) l'obbligo per il segretariato EUREKA di sottoscrivere accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento prima di qualunque trasferimento dei contributi finanziari dell'Unione, che stabiliscano minimi obiettivi prestazionali operativi e le tappe per l'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 11

Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Se Eurostars-2 non viene attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in base all'attuazione effettiva di Eurostars-2.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento di Eurostars-2, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti per attuare Eurostars-2.

Articolo 12

Audit ex post

1. Il segretariato EUREKA garantisce che gli audit ex post della spesa relativa alle azioni indirette siano effettuati dai rispettivi organismi nazionali di finanziamento a norma dell'articolo [23] del regolamento (UE) n. ... [il programma quadro Orizzonte 2020].
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. Può agire in tal senso solo in casi debitamente giustificati e in consultazione con gli Stati partecipanti interessati.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le misure adeguate per garantire che, quando vengono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito, mediante controlli efficaci e, qualora si individuassero delle irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Il segretariato EUREKA autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche, anche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁵ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione.
4. I contratti, gli accordi di sovvenzione e le decisioni risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti, l'OLAF e il segretariato EUREKA a svolgere detti audit e indagini in base alle rispettive competenze.
5. Nell'attuare Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 14

Comunicazione delle informazioni

1. Su richiesta della Commissione, il segretariato EUREKA trasmette tutte le informazioni necessarie all'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15.

¹⁵ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁶ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

2. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, tramite il segretariato EUREKA, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di Eurostars-2.
3. La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 nelle relazioni di cui all'articolo 15.

Articolo 15

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia di Eurostars-2. La Commissione prepara una relazione di valutazione che comprende le proprie conclusioni e osservazioni. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
2. Al termine della partecipazione dell'Unione ad Eurostars-2, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale di Eurostars-2. La Commissione elabora una relazione di valutazione che comprende i risultati di tale valutazione. La Commissione invia la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. La valutazione si svolge in modo aperto, trasparente e indipendente e in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ATTUAZIONE

1. Il segretariato EUREKA pubblica regolarmente inviti a presentare proposte con scadenze intermedie per la concessione di un sostegno finanziario alle azioni indirette.
2. I richiedenti devono presentare le proposte di progetti al segretariato EUREKA (sportello unico).
3. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, il segretariato EUREKA effettua un controllo centrale di ammissibilità in base ai criteri di ammissibilità stabiliti nel piano di lavoro annuale. Gli Stati partecipanti non possono modificare o aggiungere altri criteri di ammissibilità.
4. Gli organismi nazionali di finanziamento, sotto il coordinamento del segretariato EUREKA, verificano la capacità finanziaria dei partecipanti in base a norme comuni, chiare e trasparenti.
5. Le proposte ammissibili sono valutate a livello centrale e classificate da un gruppo di esperti esterni indipendenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo [14, paragrafo 1,] del regolamento (UE) n. ... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], in base a procedure trasparenti.
6. Il segretariato EUREKA istituisce una procedura di riesame della valutazione conformemente all'articolo [15] del regolamento (UE) n... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].
7. La graduatoria, approvata nel suo complesso dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 di cui all'allegato II, è vincolante per l'assegnazione dei finanziamenti a titolo dei bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2.

8. Una volta approvata la graduatoria, ciascuno Stato partecipante finanzia i candidati nazionali nei progetti selezionati per il finanziamento tramite l'organismo di finanziamento nazionale preposto, facendo tutto il possibile per garantire che siano finanziati i progetti classificati nei primi cinquanta posti e almeno il 50-75% dei progetti che hanno superato i criteri di soglia. Il contributo finanziario ai partecipanti è calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali degli Stati partecipanti a Eurostars-2. Il contributo finanziario dell'Unione è trasferito dal segretariato EUREKA agli organismi nazionali di finanziamento, purché essi abbiano versato il loro contributo finanziario ai progetti.
9. Tutti i partecipanti ammissibili nei progetti selezionati a livello centrale devono essere finanziati. La concessione di un sostegno finanziario da parte degli organismi nazionali di finanziamento ai partecipanti ai progetti selezionati a livello centrale è subordinato al rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e cofinanziamento.
10. Il segretariato EUREKA è tenuto a valutare le proposte, informare gli organismi nazionali di finanziamento, coordinare il processo di sincronizzazione, monitorare i progetti attraverso le relazioni sui progetti e gli audit effettuati dagli organismi nazionali di finanziamento e presentare le relazioni alla Commissione per garantire tempi brevi per la concessione di sovvenzioni. Esso adotta inoltre le misure adeguate per incoraggiare il riconoscimento del contributo dell'Unione a Eurostars-2, sia per quanto riguarda il programma stesso, sia in riferimento ai singoli progetti. Esso dà un'adeguata visibilità a tale contributo grazie all'utilizzo del logo di Orizzonte 2020 su tutto il materiale pubblicato relativo a Eurostars-2, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

11. Il segretariato EUREKA sottoscrive accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento degli Stati partecipanti. Tali accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2. Gli accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 comprendono le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell'Unione e gli obiettivi operativi minimi nonché le tappe nazionali progressive per l'integrazione e la sincronizzazione ulteriori dei programmi nazionali, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni conformemente alle [regole di partecipazione e] al [regolamento finanziario]. Questi obiettivi e le tappe fondamentali sono concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione europea. La firma dell'accordo bilaterale nell'ambito di Eurostars-2 e la conformità agli obiettivi operativi e le tappe fondamentali sono condizioni preliminari affinché gli organismi nazionali di finanziamento ricevano il contributo dell'Unione.
- 11 bis. Il segretariato EUREKA può sottoscrivere accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento dei paesi partner. Tali accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2, precisano le condizioni alle quali avviene il partenariato con Eurostars-2 e includono gli obiettivi operativi minimi, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni.
12. È opportuno organizzare attività di collegamento in rete e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati partecipanti, al fine di favorire una maggiore integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario.
13. Altre attività comprendono anche le attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti con altri portatori d'interessi (investitori, soggetti che operano nella ricerca e nell'innovazione, intermediari) soprattutto per estendere la partecipazione dei beneficiari in tutti gli Stati partecipanti e coinvolgere le PMI senza esperienza in progetti di ricerca transnazionali.

LA GOVERNANCE DI EUROSTARS-2

1. Il segretariato EUREKA gestisce il programma Eurostars-2. Il segretariato EUREKA è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (Aisbl) fondata nel 1997 dai paesi EUREKA e dall'Unione europea, rappresentata dalla Commissione.

Il segretario generale del segretariato EUREKA, in qualità di rappresentante legale di quest'ultimo, è responsabile dell'attuazione del programma Eurostars-2 mediante le azioni seguenti:

- a) elaborazione del bilancio annuale per gli inviti, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte in qualità di sportello unico; organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della graduatoria e della selezione delle proposte in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti; ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo dell'Unione;
- b) raccolta delle informazioni necessarie da parte degli organismi nazionali di finanziamento per il trasferimento del contributo dell'Unione;
- c) promozione del programma Eurostars-2;
- d) comunicazioni al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e alla Commissione circa il programma Eurostars-2;
- e) informazione della rete EUREKA sulle attività del programma Eurostars-2;
- f) firma dell'accordo di delega con la Commissione, degli accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento e dei contratti con gli esperti che valutano le domande di partecipazione a Eurostars-2;
- g) adozione del piano di lavoro annuale di Eurostars-2 previo accordo del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione.

2. Il gruppo ad alto livello di Eurostars-2, composto dai rappresentanti nazionali in seno al gruppo ad alto livello di EUREKA degli Stati partecipanti a Eurostars-2, sovrintende alle attività del segretariato EUREKA in relazione a Eurostars-2 mediante le seguenti azioni:
 - a) vigilanza sull'attuazione del programma Eurostars-2;
 - b) nomina dei membri del gruppo consultivo di Eurostars-2;
 - c) approvazione del piano di lavoro annuale;
 - d) approvazione della graduatoria dei progetti da finanziare a titolo di Eurostars-2 e adozione della decisione di aggiudicazione.

Nel gruppo ad alto livello di Eurostars-2 l'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha il ruolo di osservatore. La Commissione è invitata a partecipare alle riunioni, riceve tutti i documenti di riunione e può partecipare alle discussioni.

Qualsiasi paese partner ha il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in qualità di osservatori.

3. Il gruppo consultivo di Eurostars-2 è composto dai coordinatori nazionali dei progetti EUREKA degli Stati partecipanti (membri del governo nazionale o di un'Agenzia che si occupano del livello operativo della gestione del programma EUREKA/Eurostars e incaricati della promozione del programma Eurostars-2 negli Stati partecipanti). La Commissione e i paesi partner hanno il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 in qualità di osservatori. Le riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 sono presiedute dal segretariato di EUREKA.

Il gruppo consultivo di Eurostars-2 fornisce consulenza al segretariato EUREKA e al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 sulle modalità d'attuazione di quest'ultimo.

4. L'organismo nazionale di finanziamento è responsabile dell'amministrazione del sostegno finanziario ai partecipanti nazionali.